

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1280

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1995

---

Istituzione dell'Albo delle scuole per l'educazione stradale,  
l'istruzione e la formazione dei conducenti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Una diversa attenzione verso i problemi della circolazione e della sicurezza stradale, la necessità di recepire le direttive comunitarie, ma ancor di più l'esigenza di prevenire gli incidenti stradali che costituiscono un insopportabile tributo di vite per la collettività oltre che un ingente costo sociale per gli enormi effetti invalidanti prodotti, hanno già portato il Parlamento ad intervenire in materia di circolazione, di prevenzione e di sicurezza stradale con provvedimenti legislativi già licenziati e con altri in itinere.

Opportunamente, anche con qualche adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, si è già intervenuti, con la legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di autoscuole.

Con tale provvedimento è stato ridefinito il ruolo delle autoscuole passato da quello di imprese per la formazione di conducenti per veicoli a motore, nell'altro di «Scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti» come definito dall'articolo 123 del Nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Si tratta non di una semplice modifica nominalistica ma di un radicale cambiamento di ruolo che vede oggi le autoscuole proiettarsi, quali centri che lo Stato dovrà utilizzare perchè, attraverso una preparazione adeguata ai tempi nuovi dei conducenti e ad una azione di educazione stradale da portarsi tra i giovani e nelle scuole, si realizzi quella azione di prevenzione degli incidenti stradali.

In tale prospettiva la nuova autoscuola è chiamata a svolgere un servizio di grande valenza sociale cui deve corrispondere una adeguata qualificazione delle risorse umane e strutturali.

La creazione dell'Albo costituisce un ulteriore passo avanti perchè il controllo su questa nuova figura venga esercitato oltre che dalle amministrazioni provinciali anche dalla commissione per la tenuta dell'Albo, con il responsabile coinvolgimento della categoria interessata, e di organi e amministrazioni dello Stato che della nuova funzione delle autoscuole dovranno essere i principali utilizzatori e stimolatori.

È per tali ragioni che la presente proposta appare meritevole di consenso.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Albo delle autoscuole)*

1. È istituito l'Albo provinciale delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti al quale sono tenute ad iscriversi tutte le autoscuole o le scuole di guida aventi i requisiti di cui all'articolo 123 del Nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive comunicazioni di modifica o cessazione dovranno avvenire entro trenta giorni dall'inizio della effettiva attività o dall'intervenuta modificazione o cessazione. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare della autoscuola, la stessa può conservare l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti, per un periodo massimo di dodici mesi a condizione che la titolarità della autoscuola venga assunta dal coniuge, o da un parente entro il secondo grado diretto o acquisito del titolare invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e purchè abbia i requisiti previsti dall'articolo 123 del Nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, conseguenti all'instaurazione di procedimenti penali o di sentenze passate in giudicato per reati commessi nell'esercizio della attività di autoscuole o connessi ad essa, non si applicano i benefici di cui al comma 2 gli eventuali atti di trasferimento o di modifica della titolarità della autorizzazione posti in essere dopo l'instaurazione del

procedimento penale sono da considerarsi privi di efficacia.

4. L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione di ogni agevolazione di carattere fiscale per l'esercizio della attività di istruzione e formazione dei conducenti e per l'educazione stradale. L'iscrizione all'Albo è incompatibile con l'esercizio di quelle attività il cui ordinamento ne prevede la incompatibilità.

5. Nessuno può adottare una denominazione in cui ricorra il riferimento all'auto-scuola senza l'iscrizione all'Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritte nella separata sezione dell'Albo.

6. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dal presidente della regione una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 2.500.000.

#### Art. 2.

*(Consorzi, società consortili e società in genere tra autoscuole)*

1. I consorzi e le società tra autoscuole sono iscritti in separata sezione dell'Albo di cui all'articolo 1. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperative, e alle altre società iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le agevolazioni previste per le autoscuole purchè le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purchè cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

#### Art. 3.

*(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio)*

1. La Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 delibera sulle eventuali

iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle autoscuole dall'Albo provinciale previsto dall'articolo 1 in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita di requisiti di cui ai precedenti articoli e sulle tariffe minime delle prestazioni della stessa. La decisione della Commissione provinciale va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa. La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'Albo provinciale.

2. Gli ispettorati del lavoro, gli enti che erogano le agevolazioni in favore delle autoscuole e qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione nei riguardi di autoscuole iscritte all'Albo, danno comunicazione alle Commissioni provinciali ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni che devono essere assunte entro sessanta giorni. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

3. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale è ammesso ricorso alla Commissione regionale entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma 2 e di eventuali terzi interessati. La Commissione regionale decide entro novanta giorni dalla notifica del ricorso. Le decisioni della Commissione regionale possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

## Art. 4.

*(Organi di rappresentanza e tutela)*

1. Organi di rappresentanza e tutela sono:

a) la Commissione provinciale che svolge funzioni riguardanti la tenuta degli Albi e l'accertamento dei requisiti richiesti per la titolarità di autoscuole, nonché gli altri compiti attribuito dalle leggi;

b) la Commissione regionale che, oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 3, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività delle autoscuole nell'ambito regionale;

c) il Consiglio nazionale che esprime pareri sulle materie inerenti le autoscuole con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale.

## Art. 5.

*(Commissione provinciale)*

1. La Commissione provinciale ha sede presso ogni provincia, e costituita con delibera del Consiglio provinciale, e dura in carica cinque anni ed è composta:

a) dal Presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore con delega per le autoscuole che la presiede;

b) da sette titolari di autoscuole operanti nella provincia da almeno tre anni e designati pariteticamente dalle segretarie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

c) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale del settore trasporti;

d) da un rappresentante dell'ispettorato del lavoro;

e) da un rappresentante della motorizzazione civile;

f) da un rappresentante del provveditorato agli studi;

g) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

*h)* da un funzionario della provincia con livello non inferiore a funzionario segretario.

2. La Commissione elegge il vice-presidente vicario tra i titolari di autoscuole.

3. I fondi occorrenti per la tenuta dell'Albo sono costituiti da versamenti annuali effettuati dagli iscritti nella misura fissata dalle Commissioni provinciali per ciascun iscritto all'autoscuola nonché da contributi e donazioni.

Art. 6.

*(Commissioni regionali)*

1. La Commissione regionale ha sede presso la regione, dove è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta:

*a)* dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato che la presiede;

*b)* dai presidenti delle commissioni provinciali;

*c)* dai vice-presidenti vicari delle commissioni provinciali;

*d)* da un rappresentante della regione con funzioni di segretario;

*e)* da un coordinatore della motorizzazione civile;

*f)* da quattro rappresentanti designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dei titolari di autoscuole. Essi devono aver operato nella regione da almeno cinque anni;

*g)* da un rappresentante degli uffici scolastici regionali;

*h)* da un rappresentante delle autoscuole di ogni provincia della regione scelto nell'ambito degli otto previsti dalla commissione provinciale.

3. La Commissione elegge tra i membri di cui alle lettere *c)*, *f)*, e *h)* il vice-presidente. Le spese per il funzionamento delle

Commissioni regionali gravano sul bilancio delle regioni.

Art. 7.

(Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Esso esprime pareri sulle materia inerenti alle autoscuole con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria promuovendo e curando la documentazione e rilevazione delle attività del settore. Predisporre, entro novanta giorni dal suo insediamento, lo schema di regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali.

2. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro dei trasporti e della navigazione o da un suo delegato ed è composto:

a) dai presidente delle Commissioni regionali;

b) da trenta rappresentanti designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali delle categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale; essi devono essere titolari della carica da almeno sette anni;

c) da un titolare di autoscuole scelto tra i componenti dei consigli provinciali di ogni regione;

d) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui uno con funzioni di segretario;

e) dai coordinatori della motorizzazione civile;

f) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

3. I componenti del Consiglio nazionale eleggono due vice-presidenti di cui uno tra i componenti di cui alla lettera a), e l'altro tra quelli di cui alle lettere b) e c).

4. Le norme di funzionamento e organizzazione del Consiglio nazionale sono approvate con decreto dal Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i vice-presidenti del Consiglio nazionale. Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio



nazionale graveranno in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 8.

*(Cancellazione dall'Albo)*

1. Oltre che nel caso di rinuncia, la cancellazione dall'Albo è disposta dalla commissione provinciale:

a) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti richiesti per l'esercizio della attività di autoscuola;

b) quando l'iscritto non svolga, senza giustificato motivo, l'attività per sei mesi;

c) quando interviene la revoca dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione che l'ha rilasciata;

d) negli altri casi previsti dalla legge.

2. La cancellazione, salvo rinuncia, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni della commissione provinciale sono notificate entro quindici giorni all'interessato che può proporre ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

4. Al titolare di autoscuola cancellato dall'Albo viene revocata automaticamente dalla autorità provinciale l'autorizzazione concessa.

Art. 9.

*(Elenco degli istruttori e insegnanti)*

1. Coloro i quali, superati gli esami di idoneità tecnico-didattica, intendono svolgere attività di insegnanti di teoria o di istruttori di guida presso autoscuole devono inoltrare domanda di inclusione in appositi elenchi, formulati presso le commissioni provinciali. La autoscuole entro quindici giorni dalla assunzione o dal conferimento di un incarico di insegnante di teoria o di istruttore di guida devono darne comunicazione alla commissione provinciale compe-

tente per territorio per l'accertamento della iscrizione.

2. Nessun istruttore o insegnante potrà prestare attività per oltre 40 ore settimanali e, comunque, anche se non raggiunge le 40 ore settimanali in non più di due autoscuole per gli istruttori e in non più di quattro autoscuole per gli insegnanti di teoria.

3. Alle autoscuole, ai consorzi, alle società consortili e alle società tra autoscuole in genere di cui all'articolo 2 è consentita l'utilizzazione di insegnanti e istruttori quali lavoratori autonomi, o *part-time* per i dipendenti, previo nulla osta del datore di lavoro.